



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Cesare Civello, 86 – 90010 – Campofelice di Roccella (PA)

Mail: comune@campofelicediroccella.pa.it

PEC: protocollo.campofelicediroccella@pec.it

Tel. 0921939111 – fax.0921428091

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI - TRIENNIO 2023-2026**

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 20.04.2020, esecutiva in data 16.05.2020, con la quale è stato eletto il collegio dei revisori del conto per il triennio 2020/2023, il cui incarico andrà a scadere il 16 maggio 2023, esclusa la c.d. “prorogatio” prevista dall’art. 235 del D.lgs. n. 267/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28.03.1995;

Visto l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17 dell’11.08.2016 e integrato dall’art. 39, c. 1 della L.R. n. 16 dell’11.08.2017 ed infine modificato dall’art. 8, c. 2 della L.R. n. 6/2021;

Visto, il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17.03.2016, disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità

“1. Negli Enti Locali della Regione la revisione economico – finanziaria è svolta da un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: 1)...omissis...;

b) fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti 1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; ..omissis...

3. Al fine della scelta del Revisore o del Collegio dei Revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali...omissis...;

4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta dell’organo consiliare...

5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica;

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

*8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per **tutti gli Enti Locali**, i richiedenti devono aver conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.... omissis;*

Dato atto che l'art. 10 c. 7 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, successivamente modificato dall'art. 8 c. 2 della L.R. 4 marzo 2021 n. 6, nel testo oggi vigente, prevede che “ *ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione nella domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente Locale*”;

Considerato che il Comune di Campofelice di Roccella rientra nella fascia dei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 15.000 abitanti;

Visti:

Gli artt. 234 e seguenti del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

L'art. 241, c. 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente;

L'art. 9 della L.R. 11.05.1993 n. 15 che ha stabilito i requisiti relativi alla nomina del presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli Enti Pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali;

Il Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, pubblicato nella G. U. n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in funzione della classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali decorrenti dal 01 gennaio 2019;

Considerato che la nomina del Collegio dei Revisori è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Ente e sul sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. n. 39 del 27.01.20210, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Campofelice di Roccella deve procedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti per il triennio 2023-2026;

Il collegio sarà scelto mediante estrazione a sorte ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 3/2016, così come modificato dall'art. 6 della L.R. n.17 del 11 agosto 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 38 del 02.09.2016, successivamente modificato dall'art. 39 c. 1 della L.R. 16/2017, ed infine dall'art. 8, c. 2 della L.R. n. 6/2021 tra coloro che siano residenti nella Regione Sicilia, abbiano presentato istanza e che

di nostrino di essere iscritti al registro dei Revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno cinque anni, avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni e di aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con i dati anagrafici resi nella forma di cui al DPR 28.12.2000 n. 445;

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, con i dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, elenco degli Enti Locali presso i quali eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196, limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione di iscrizione, da almeno cinque anni, al registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno.
- b) Certificazione attestante il conseguimento di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
- c) Curriculum vitae dettagliato;
- d) Copia del documento di identità personale;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:
 1. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, c. 1 del D.lgs. 267/2000, secondo cui: "valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente Locale";
 2. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.lgs. 267/2000;
 3. Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui al comma 7 dell'art. 6 della L.R. 17 del 11 agosto 2016, così come modificato dall'art. 39 della L.R. 11.08.2017 n. 16 ed infine dall'art. 8, c. 2 della L.R. n. 6/2021;
 4. Di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, né di avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 5. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità e prescrizioni previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.lgs. 267/2000.

Resta inteso che:

. L'incarico avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina, salvo eventuale differente termine stabilito da una nuova legge nazionale o regionale;

. L'attività sarà svolta presso la sede municipale dell'Ente e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti del Comune.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisori dei Conti del Comune di Campofelice di Roccella per il periodo sopra indicato, possono far pervenire, a mano o per posta A/R perentoriamente entro e non

oltre le ore 12.00 del giorno 20-04-2023 all'Ufficio Protocollo del Comune di Campofelice di Roccella, via Cesare Civello, n. 62 o all'indirizzo PEC : protocollo.campofelicediroccella@pec.it. La domanda di cui sopra, redatta in carta semplice e in busta chiusa, corredata dalla superiore documentazione ai fini del rispetto del termine perentorio suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposte sulla busta a cura del citato Ufficio Protocollo. Tale termine viene fissato in considerazione dell'imminente cessazione delle cariche dei componenti il collegio.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Al momento di ricezione delle domande di partecipazione, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti. Le domande ammesse formeranno un elenco redatto in ordine cronologico e numerato in ordine crescente che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. Il Consiglio Comunale verrà convocato per effettuare tale nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, effettuata pubblicamente.

AVVERTENZE: la mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare ad una procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente all'indirizzo www.campofelicediroccella.pa.it, nella sezione Albo Pretorio on line e al link Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti.

Campofelice di Roccella li 20-03-2023


Responsabile del 1° Settore
(dott. Comparetto Salvatore)
Comparetto Salvatore